

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 300

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1994

Misure urgenti e provvisorie di riordino dell'apparato di
informazione e sicurezza dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - I mutamenti intervenuti nella situazione internazionale, con radicali cambiamenti nei rapporti tra Stati e tra aree geopolitiche e con decisive trasformazioni anche sul piano delle relazioni politiche ed istituzionali interne, in uno con l'evoluzione profonda della nostra società politica e del nostro assetto istituzionale, rendevano già da tempo necessario un radicale riordinamento del nostro sistema di informazione e sicurezza, adeguato al nuovo «fabbisogno nazionale», in relazione agli «obiettivi» ed alle «minacce» che lo determinano.

Questa esigenza di radicale mutamento è resa indilazionabile dalla grave crisi che ha travolto il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), rendendolo inutile e non affidabile; e quindi pericoloso per i cittadini e per le istituzioni, in un delicato momento di transizione, in cui per la strutturale debolezza delle istituzioni politiche, grave ed attuale è il pericolo di deviazioni.

In attesa che, con un maggior grado di stabilità politico-istituzionale si possa addi- venire alla auspicata radicale riforma, è

possibile ed urgente adottare misure provvisorie, ed anche sperimentali, di riordino: e queste misure appaiono al presentatore poter più rapidamente e facilmente essere adottate nella forma di un «commissariamento» del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), del SISDE e (per simmetria, non perchè ve ne sia di per sè bisogno) del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e della unificazione dell'autorità politica responsabile nel solo Presidente del Consiglio dei ministri.

La proposta di riordinamento provvisorio è avanzata in forma di disegno di legge; è opinione del presentatore peraltro, che detto riordinamento potrebbe esser realizzato anche con l'utilizzazione da parte del Governo della Repubblica dello strumento del decreto-legge o, con tempi però più lunghi, della delega a riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonchè le amministrazioni ad ordinamento autonomo, ad esso conferita dall'articolo 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dell'Alto Commissario
per le informazioni e la sicurezza)*

1. Fino a quando non si sarà provveduto con legge al riordinamento organico degli uffici e servizi dello Stato che svolgono attività di informazione e di sicurezza, le attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti al segretario generale del Comitato esecutivo per le informazioni e la sicurezza, al direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare ed al direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica sono esercitate dall'Alto Commissario per le informazioni e la sicurezza, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti al Ministro della difesa, in riferimento al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, ed al Ministro dell'interno, in relazione al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, sono devolute al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'Alto Commissario per le informazioni e la sicurezza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

*(Dipendenza, ordinamento e funzionamento
dell'Alto Commissario per le informazioni
e la sicurezza)*

1. L'Alto Commissario per le informazioni e la sicurezza dipende direttamente ed esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato e nell'ambito della delega conferitagli, dal sottosegretario di Stato incaricato delle attività d'informa-

zione e di sicurezza. Corrisponde direttamente con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con le altre autorità abilitate, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per l'espletamento dei compiti e per l'esercizio delle funzioni comprese nelle attribuzioni a lui devolute dall'articolo 1, l'Alto Commissario per le informazioni e la sicurezza si avvale, quale suo ufficio centrale, del Comitato esecutivo per le informazioni e la sicurezza.

3. Si avvale altresì di un vice segretario generale del Comitato esecutivo per le informazioni e la sicurezza, di un vice direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare e di un vice direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, nominati e revocati dal Presidente del Consiglio dei ministri su sua proposta. L'Alto Commissario, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, può delegare ai suddetti funzionari proprie attribuzioni.

4. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, l'Alto Commissario per le informazioni e la sicurezza può trasferire tra il Comitato esecutivo per le informazioni e la sicurezza, il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare ed il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica: compiti, infrastrutture, personale, mezzi e fondi; può altresì disporre il collocamento a riposo di ufficio dei dipendenti dei servizi cui spetterà comunque il trattamento minimo di quiescenza, anche se non abbiano maturato i requisiti per il suo godimento.